

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XLIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Trattamento economico di missione del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960 n. 1600, in servizio a Trieste (1896)	424	dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634 (1553) 425
PRESIDENTE	424	PRESIDENTE 425, 427, 429, 431, 433, 434
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	424	SCRICCIOLO, <i>Relatore</i> 425, 431
SCRICCIOLO	424	MINIO 427
ALBERTINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	424	TROMBETTA 428, 429, 434
		ZUGNO 428
		SERVELLO 429
		Valsecchi, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 429, 431, 434
		AZZARO 429
		DE PONTI 429
		LENTI 430, 433, 434
		BASSI ALDO 430
Disegno e proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Rimozione di materiali e macchinari esteri, impiegati in particolari usi agevolati (1828);		Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):
BRANDI e CASSIANI: Rimozione e vendita di macchinario importato con le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 2 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, ed all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634 (1015);		Senatori SPIGAROLI ed altri: Modifica del termine previsto dall'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per le rettifiche delle dichiarazioni relative alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1719);
CRUCIANI e FRANCHI: Rimozione dall'uso agevolato dei macchinari e materiali attinenti all'industrializzazione del Mezzogiorno ed ammessi ai benefici doganali o fiscali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio		ACCREMAN ed altri: Modificazione del termine attribuito ai comuni dall'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per la rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti (1004)

Proposte di legge (Discussione e rinvio):

Senatori VERONESI ed altri: Modifica al termine previsto dall'articolo 27 della legge 5 marzo 1963, n. 246, istitutiva dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1718); 436

PRESIDENTE 436, 439, 440

FORTUNA, *Relatore* 436

TROMBETTA 439, 440

MINIO 440

Votazione segreta:

PRESIDENTE 441

La seduta comincia alle 9,35.

ZUGNO, *f.f. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico di missione del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, in servizio a Trieste (1896).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trattamento economico di missione del personale del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, in servizio a Trieste.

Il relatore, onorevole Napolitano Francesco, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la legge 15 aprile 1964, n. 291 recante norme sul trattamento economico di missione del personale statale, determina le misure dell'indennità di trasferta in base alle qualifiche possedute dai funzionari e dagli impiegati in missione. Come è noto, in applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, il personale civile assunto con mansioni impiegate dalla cessata Amministrazione anglo-americana nel Territorio di Trieste ed i dipendenti dei Corpi di polizia della Venezia Giulia che ai termini dell'articolo 21 lettera B, e dell'articolo 22 lettera A della stessa legge hanno optato per gli impieghi civili, sono stati inquadrati nel « ruolo speciale ad esaurimento », tenuto dal Ministero del tesoro, senza alcuna specifica attribuzione di qualifica, ma solamente sulla base dei coefficienti economici. In conseguenza non è stato possibile estendere in via ammi-

nistrativa, nei loro confronti, la citata legge n. 291. Il presente disegno di legge intende quindi colmare la lamentata lacuna per dar così modo alla Amministrazione di poter determinare la misura della indennità di trasferta anche a questo personale. Con l'articolo 1 l'indennità di trasferta viene determinata, per il personale impiegate provvisto di coefficiente di stipendio dal 325 al 500, con riferimento alla misura vigente per la qualifica iniziale del personale statale della carriera di concetto e, per il personale provvisto di coefficiente di stipendio dal 325 al 500, con riferimento alla misura vigente per la qualifica iniziale del personale statale della carriera esecutiva.

È evidente che il provvedimento in esame non comporta alcun onere per l'Amministrazione in quanto si tratta di personale che ha diritto alla indennità di trasferta e si tratta quindi soltanto di dare alla Amministrazione la possibilità di determinare l'entità della indennità stessa.

Per le considerazioni sopra esposte ritengo di poter invitare la Commissione a confortare con la sua approvazione il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCRICCIOLO. Desidererei conoscere l'entità del personale appartenente a questo « ruolo speciale ad esaurimento » di cui alle leggi n. 1960 e n. 1600.

ALBERTINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta di un ruolo limitato che va esaurendosi essendo già passati 15 anni dalla entrata nel ruolo del personale in questione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, comandato in missioni fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 15 chilometri, spetta, per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede, nonché per l'eccedente periodo non inferiore ad 8 ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo, la indennità di trasferta nelle seguenti misure:

personale impiegate provvisto di coefficiente di stipendio dal 325 al 500 L. 4.000

personale impiegatizio provvisto di coefficiente di stipendio dal 131 ad 271 » 3.500

Al predetto personale compete altresì il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e per la classe di diritto stabilita come segue:

prima classe per il personale provvisto di coefficiente di stipendio dal 325 al 500;

seconda classe per il rimanente personale.

È ammesso l'uso di treni rapidi normali e speciali purché per i medesimi sia consentita, per il tragitto da compiere, la classe spettante.

(È approvato).

ART. 2.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano al personale di cui al precedente articolo le norme della legge 15 aprile 1961, n. 291, in quanto compatibili con il particolare *status* del personale stesso.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge ha effetto dal 19 luglio 1961.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Rimozione di materiali e macchinari esteri, impiegati in particolari usi agevolati (1828); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Brandi e Cassiani: Rimozione e vendita di macchinario importato con le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 2 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, ed all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957 n. 634 (1015); e Cruciani e Franchi: Rimozione dall'uso agevolato dei macchinari e materiali attinenti all'industrializzazione del Mezzogiorno ed ammessi ai benefici doganali e fiscali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634 (1553).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Rimozione di materiali e macchinari esteri, im-

piegati in particolari usi agevolati e delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Brandi e Cassiani: Rimozione e vendita di macchinario importato con le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 2 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, ed all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634; e d'iniziativa dei deputati Cruciani e Franchi: Rimozione dall'uso agevolato dei macchinari e materiali attinenti all'industrializzazione del Mezzogiorno ed ammessi ai benefici doganali e fiscali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Il relatore, onorevole Scricciolo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Nel 1947, allo scopo di favorire la costruzione, la ricostruzione e la trasformazione degli stabilimenti nelle zone dell'Italia meridionale ed insulare, vennero esentati dalla dogana tutti i materiali e le macchine d'importazione straniera destinati al fine della ricostruzione e della rinascita del sud e di altre aree agevolate.

Un simile beneficio per le aree depresse del meridione e delle isole è stato prorogato nel 1962 ed ha tuttora efficacia piena ed operante.

Nel silenzio della legge circa la durata di queste merci nell'impiego agevolato, l'Amministrazione finanziaria fissò, molto opportunamente, in 10 anni l'obbligo di destinazione. Essa cioè impose, con atto amministrativo, che chi veniva a godere dell'esenzione doganale sulle merci e sulle macchine estere destinate all'industria meridionale e alle altre aree agevolate, si impegnasse per almeno 10 anni ad impiegare nel sud, nelle isole e nelle altre aree che godono i medesimi benefici, i pezzi e i materiali comperati all'estero.

Di fatto è accaduto però, in molti casi, e specie in questi ultimi anni con maggior frequenza, che molti operatori economici hanno chiesto di rimuovere, dalle aree agevolate, le macchine ed i materiali di cui sopra, offrendo allo Stato il pagamento dei diritti doganali calcolati, però, sul valore della merce usata. Questa tesi fu avallata dalla Corte di cassazione con la sentenza del 6 febbraio 1953, n. 300.

Di contro, l'amministrazione finanziaria, che si manteneva di diverso avviso, affermava che i diritti doganali dovevano essere invece pagati sul valore che i macchinari e i materiali avevano all'atto in cui erano entrati in

Italia, e non su quello risultante dal deprezzamento causato dall'uso e dalla vetustà.

Nella vertenza è intervenuto, da ultimo, il Consiglio di Stato con il parere che il vincolo di destinazione negli usi agevolati va inteso come perenne e che, pertanto, la rimozione dei materiali e delle macchine poteva addirittura colpirsi con le sanzioni dell'articolo 102 della legge doganale, che tratta appunto di frode alla dogana.

Nondimeno il Consiglio di Stato, riconoscendo che ci sono, di fatto, delle richieste di rimozione che vanno consentite, concludeva il suo parere raccomandando di regolare con legge l'intera materia.

Per dirla in breve, il problema sta tutto qui: è certo che bisogna stabilire, anzitutto, la durata dell'obbligo di destinazione e, poi, di fissare se chi rimuove le macchine o i pezzi, prima che scadano i tempi dell'uso agevolato, debba pagare la dogana prendendo come base della imposizione il valore della merce all'atto dell'ingresso in Italia, oppure il valore della merce predetta all'atto della sua rimozione dalle aree agevolate. Il valore cioè, in quest'ultimo caso, della merce deprezzata da quella che si dice, con termine tecnico, « insolescenza ».

La Commissione si trova ora davanti a tre provvedimenti: un disegno di legge d'iniziativa governativa, due proposte di legge di iniziativa parlamentare; il fine dei tre provvedimenti è sempre lo stesso. Tuttavia il testo del disegno di legge mi sembra aderisca meglio alla complessa casistica che occorre disciplinare e quindi il Relatore ritiene che debba essere preso a base della discussione il disegno di legge predetto, che si compone di tre articoli. Il primo articolo fissa in cinque anni l'obbligo di destinazione; trascorsi i cinque anni le macchine ed il materiale possono essere liberamente rimossi e l'obbligo doganale cade; consente cioè una sorta di prescrizione doganale di fatto. Poiché detto articolo parla di cinque anni calcolati dalla data di emissione della bolletta doganale in base alla quale i macchinari ed i materiali sono stati messi a disposizione dei destinatari, si calcola che questo periodo divenga, nella realtà, di sei anni.

Il secondo articolo prevede il caso di rimozione prima del termine di cinque anni. In questa ipotesi il dazio va pagato sul valore dei macchinari e dei materiali all'atto della rimozione e con le aliquote vigenti a quel momento. Allo scopo però di comprendere anche un altro caso, quello cioè di una spedizione all'estero di macchine e materiali rison-

trati imperfetti o erroneamente forniti, o non conformi alle norme contrattuali, il Relatore suggerisce un emendamento aggiuntivo al secondo articolo.

Il terzo articolo regola lo spostamento delle macchine che, nell'arco dei cinque anni, raggiungono da una destinazione agevolata, un'altra destinazione ugualmente agevolata. Facciamo il caso cioè di un motore, o di una macchina, o d'un pezzo che dalla Calabria raggiunga, per esempio, Trieste, per trovare qui un nuovo impiego. In questa ipotesi, stante che Trieste è un'area agevolata, il tributo verrà pagato in misura ridotta.

Vi è però un altro caso che occorre contemplare. E ciò conferma la varietà casistica e la complessità della materia. Voglio dire il caso di macchinari e pezzi che, entro i cinque anni, vengono ridotti a rottami perché fuori uso. In questa ipotesi, se la riduzione in rottami avviene sotto vigilanza finanziaria, si può far valere il trattamento proprio dei rottami provenienti dall'estero. Di qui un articolo 2-bis che ho opportunamente concepito secondo un emendamento di cui darò lettura.

In conclusione, il relatore, ritenendo che il disegno di legge di cui si tratta corrisponde ad un'esigenza reale a cui sarebbe difficile sottrarsi, ne sollecita l'approvazione, non senza tuttavia raccomandare al Governo di vigilare perché non si producano eventuali casi di abuso: non avvenga cioè, che, attraverso le maglie che noi apriamo, per venire obiettivamente incontro alla complessa casistica che l'Amministrazione da sola non potrebbe più regolare, e per esserci resi consapevoli che l'evoluzione della tecnica rende più rapido di prima il processo di insolescenza di un prodotto, si vanifichi il fine della legge che è posta a base della rinascita del sud e delle altre aree agevolate.

Do lettura degli emendamenti che sottopongo alla Commissione.

All'articolo 1 un emendamento che implica una precisazione di natura tecnica per un riconoscimento più facile dei fini della legge e cioè: alla quinta riga, dopo le parole « od impieghi agevolati », fare riferimento alla legge che di tali impieghi agevolati tratta: cioè « ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598 e successive modifiche e integrazioni ». Il resto rimarrebbe invariato.

All'articolo 2 un emendamento aggiuntivo nel seguente testo: « Può essere consentita la restituzione al fornitore estero, senza il pagamento dei diritti doganali dei quali è stato chiesto l'esonero, la sospensione o la ridu-

zione, dei materiali e dei macchinari di cui all'articolo 1 non utilizzati negli usi od impieghi agevolati, oppure rimossi dagli usi od impieghi medesimi, prima che sia intervenuto il riconoscimento del beneficio da parte del Ministero delle finanze ».

Un articolo 2-bis, che comprende la casistica delle macchine rimosse entro i termini fissati dall'articolo 1, e che dice: « I materiali ed i macchinari rimossi, entro i termini fissati dall'articolo 1, dagli usi od impieghi agevolati, perché riconosciuti fuori uso, possono essere ridotti in rottami sotto la vigilanza finanziaria e assoggettati, agli effetti del primo comma del precedente articolo 2, al trattamento previsto per i corrispondenti rottami provenienti dall'estero ».

Con ciò si cerca di coprire una casistica complessa che, in questi casi, si è obiettivamente manifestata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MINIO. Su questo disegno di legge io vorrei esprimere la mia modesta opinione e, soprattutto, la mia preoccupazione.

Questo è uno dei tanti provvedimenti che si vanno ad aggiungere alla serie ormai infinita di tutte le esenzioni fiscali, agevolazioni e riduzioni, delle quali si è fatta una tale intricata matassa che, credo, sia difficile per chiunque districare.

In linea generale si può dire che tutta l'attività legislativa che si svolge in questo campo sia un'attività assolutamente contraria a quella che dovrebbero essere i principi di un razionale ordinamento tributario. Penso che su ciò non possa esistere dubbio alcuno. Aggiungo, giacché mi capita l'occasione, che tale attività è addirittura in contrasto con quelle che erano le intenzioni del Governo ed anche con i risultati cui è pervenuta la Commissione di studio per la riforma tributaria la quale si è pronunciata contro le ulteriori eccezioni alle norme generali del diritto tributario, eccezioni che andiamo praticando ogni giorno di più. A tale stato di cose contribuiscono, in modo rilevante, le proposte e le richieste che vengono ulteriormente avanzate da tutte le parti. Basta leggere i giornali di ogni giorno per renderci conto che tutti si muovono in questo senso chiedendo nuove riduzioni, nuove agevolazioni, nuovi benefici fiscali, adducendo, specialmente oggi, il motivo della congiuntura.

Per dimostrarvi che tutto ciò è in contrasto con gli orientamenti del Governo vi mostro un disegno di legge che ho qui davanti,

presentato il 3 agosto del 1964 al Senato dal Ministro delle finanze, onorevole Tremelloni.

In tale disegno di legge si tratta della revisione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie, e basta leggere il testo della relazione con cui viene presentato il provvedimento per capire in quale senso si vuole indirizzare l'attività del Governo in questo campo: porre fine a questa immensa congerie di esenzioni, riduzioni fiscali, franchigie e giungere ad un sistema fiscale che non sia alla mercé di ogni stormir di fronda. Il provvedimento al nostro esame si muove, invece, in senso completamente opposto e renderà ancor più confusa la materia.

Chi legga il provvedimento — ed a me pare, almeno per quanto ho compreso, che gli emendamenti proposti dall'onorevole relatore non aiutino a migliorarlo — non può non essere ora preoccupato per la grande confusione che da esso può derivare.

Dei macchinari introdotti in esenzione o agevolazione fiscale non potevano essere destinati ad altri usi se non dopo trascorso un periodo di 10 anni, termine che ritengo sia contemplato nelle norme generali del codice civile in quanto, decorso un decennio, tutto viene prescritto; da questa norma generale, si passa ad una norma particolare; con essa si stabilisce che questi macchinari e materiali entrati in agevolazione fiscale, possono, dopo solo 5 anni essere venduti o trasferiti senza il pagamento del tributo, come dovuto in precedenza. È facile immaginare cosa significhi tale norma e quali difficoltà presenti il controllo.

Ma vi è di più: all'articolo 2 si stabilisce che, qualora entro i cinque anni non si proceda al trasferimento, si debba pagare il tributo non più sul valore originario ma sul valore residuo, cioè sul valore che i macchinari o i materiali hanno al momento in cui viene posto in atto il trasferimento.

Chi conosca come vanno queste cose, può rendersi conto di cosa significhi seguire, in Italia, una macchina, un apparecchio che venga trasferito e cosa voglia dire accertare il valore di un macchinario dopo alcuni anni di funzionamento. È mia opinione che il presente provvedimento, mentre serve molto poco a favorire lo sviluppo economico del Paese, contribuirà ad accrescere la confusione generale e a dar luogo ad abusi e frodi. Esso, ripeto, è orientato in senso del tutto opposto all'indirizzo di una normale legislazione in materia tributaria.

Dichiaro, quindi, che il mio gruppo si asterrà dal voto.

TROMBETTA. Desidero riallacciarmi alle perplessità qui espresse dal collega onorevole Minio e che, in parte, mi trovano consenzienti, non tanto però per ciò che concerne il congegno dell'articolo 1, dato che ritengo che neanche il termine di cinque anni sia sufficiente per garantire agli operatori quel normale strumento che consenta loro di sostituire un impianto superato dal tempo e che resterebbe legato allo stabilimento senza possibilità di utilizzo, anche se potrebbe essere venduto come rottame, perché la sua rimozione implicherebbe il pagamento di dazio su un valore che l'impianto non avrebbe praticamente più. Non sollevo, quindi, la stessa preoccupazione prospettata dall'onorevole Minio nei confronti della struttura principale del provvedimento come essa è contenuta nell'articolo 1 che, a mio parere, costituisce una norma logica, anzi, una norma della quale, giustamente, si è sentita la mancanza. Qualche perplessità, invece, desta in me l'articolo 2 là dove è detto: « in caso di rimozione, per qualsiasi destinazione, dei materiali e dei macchinari dagli usi o impieghi agevolati, prima della scadenza del termine di cui all'articolo precedente »; infatti, posso anche intendere che la dizione « prima della scadenza del termine » possa significare anche un mese dopo che il materiale è stato importato, ciò che apre una serie di perplessità, bene illustrate, in parte, dall'onorevole Minio dato che si potrebbe organizzare, fra l'altro, proprio l'importazione di impianti e macchinari in concorrenza con la produzione nazionale, concorrenza della quale, proprio in questo momento particolare, non si può non vedere quale sarebbe il danno. Non propongo, naturalmente, l'eliminazione dell'intero articolo 2, ma soltanto di introdurre in esso un termine che costituisca un freno per cui l'impianto non possa più essere camuffato, dopo due o tre mesi, come impianto superato per poi essere rivenduto invece, altrove in esenzione dei diritti doganali.

Tale termine potrebbe essere di almeno due anni in luogo dei cinque previsti, ma occorre assolutamente che sia fissato. Si tratta di una salvaguardia necessaria, altrimenti si metterebbe in moto una concorrenza spietata nei confronti di aziende nazionali che potrebbero essere danneggiate da una importazione organizzata in franchigia.

Altrettante perplessità nascono poi dall'articolo 3 con il quale si viene un po' a sminuire la ferrea portata dell'articolo 1. Anche in questo caso, si potrebbe prevedere un minimo di invecchiamento dell'impianto prima che scat-

tino i benefici previsti dal presente strumento legislativo.

ZUGNO. Vorrei anzitutto rilevare che il provvedimento in esame non è stato presentato dal Governo solo in relazione alla situazione attuale, ma per rispondere ad una vera necessità: quella di eliminare i contrasti tra l'interpretazione alle norme attuali data dalla Amministrazione e l'interpretazione data dalla Corte di Cassazione; era quindi naturale che soltanto il legislatore potesse dare una diversa interpretazione emanando un provvedimento che si dimostra necessario come anche l'onorevole Trombetta ha affermato.

L'onorevole Minio afferma che il provvedimento in esame contrasterebbe addirittura con le impostazioni di carattere generale del Governo. Non credo che la congiuntura sia un pretesto e ritengo invece che le attuali difficoltà economiche siano una realtà, per cui occorre operare emanando disposizioni che, pur rimanendo sulla linea di principi generali, riescano tuttavia ad aiutare a superare il momento difficile della nostra economia. È mia opinione che questo sia un dovere e per il Governo e per il Parlamento e che tanto l'articolo 1 che l'articolo 2, sia dal punto di vista generale, sia in funzione di esigenze immediate dell'economia italiana, abbiano una loro piena giustificazione.

L'onorevole Minio ha osservato che il controllo della applicazione del provvedimento diventa difficile; vorrei però far presente la situazione quale era in precedenza: vi era un vincolo decennale e quindi il controllo da parte dell'amministrazione finanziaria doveva esercitarsi per ben 10 anni; il vincolo viene ora ridotto a cinque anni e di conseguenza, a parte il vantaggio che ne deriva, le possibilità di controllo vengono accentuate.

Se poi esaminiamo l'articolo 2 e consideriamo che, prima del termine di cinque anni, vi possa essere una diversa utilizzazione degli impianti, allora ci troviamo addirittura di fronte ad una iniziativa dell'acquirente che deve richiedere all'amministrazione la diversa destinazione; in questo caso il controllo diventa facilissimo per il fatto che è la stessa parte interessata a richiedere questo intervento. Mi sembra, quindi, che anche se i controlli non vengono ad essere migliorati, di sicuro non vengono peggiorati rispetto a prima.

C'è poi il problema sollevato dall'onorevole Trombetta e cioè che si possano creare possibilità di evasione per i dazi doganali. Ora io non ho una conoscenza così profonda di questi problemi da poter dire senz'altro che ciò sia

impossibile; però penso che una organizzazione di questo genere che si proponga una speculazione dall'importazione agevolata deve poter rivendere quasi immediatamente gli impianti. Insomma mi sembra impossibile che si possa importare un impianto per rivenderlo, ad esempio, dopo un mese, presumendo che tale impianto abbia una valutazione molto diversa dal valore stabilito al momento dell'importazione. Infatti la ditta importatrice dovrebbe fare in modo che gli impianti restino nuovi per poterli rivendere, poi, secondo una valutazione, da parte del fisco, molto inferiore a quella stabilita al momento dell'importazione. Non credo, quindi, che ciò si possa attuare facilmente specie se deve essere ripetuto per diverse operazioni. Se un dubbio che ciò avvenga possa esistere, si potrebbe porre un limite minimo di un anno dalla concessione del beneficio fiscale. Però non avrei alcun timore a lasciare le cose come vengono stabilite nel disegno di legge.

SERVELLO. Io non affronterò un problema di carattere legislativo, cioè non mi fermerò sui metodi che si seguono per legiferare sulla materia tributaria. Ritengo, però, che un appunto di carattere formale si possa muovere dato che molto spesso noi ci troviamo ad intervenire su questi argomenti in modo disorganico per cui il Ministero delle finanze si deve adeguare, giorno per giorno, alle varie questioni che gli si presentano. Da un punto di vista particolare mi pare che sia dimostrato dall'esperienza e dalla realtà giuridica che il provvedimento è necessario ed opportuno perché se è vero che la Corte di Cassazione si è trovata a decidere in maniera difforme rispetto all'orientamento dell'amministrazione dello Stato, è evidente che si deve intervenire in sede legislativa per chiarire la questione.

Però non riesco a comprendere, dal punto di vista della tecnica giuridica, il dubbio sollevato dal collega Trombetta sulla possibilità che possano verificarsi delle particolari speculazioni in queste importazioni agevolate e, in ipotesi, che si possano importare degli impianti oggi per rivenderli tra uno o due mesi con le agevolazioni fiscali conseguite nella prima operazione di importazione. Francamente mi sembra una ipotesi meramente teorica perché allora dovremmo ammettere: 1) che l'operatore economico non sia intelligente perché, potendo importare direttamente con le agevolazioni fiscali, si avvale di un altro importatore che certamente gli farà pagare di più del prezzo effettivo; 2) che non esiste il Ministero delle finanze.

Non riesco quindi a capire come si potrebbe determinare una situazione di questo genere.

PRESIDENTE. Queste eventuali operazioni hanno però un valore al di fuori delle aree agevolate.

TROMBETTA. Infatti siamo nel Mezzogiorno.

SERVELLO. Allora bisogna considerarlo come un fatto di carattere interno.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'onorevole Trombetta in sostanza vuole dire questo: può esistere un individuo il quale importi nel Mezzogiorno, in base alla legge agevolata, per poi riesportare all'interno del territorio nazionale, dopo uno o due mesi, quei materiali importati in agevolazione.

Secondo il dettato della legge ciò è possibile e, in tal caso si dovrebbe pagare l'imposta decurtata della differenza per l'uso che la macchina avrebbe subito in due mesi.

L'onorevole Trombetta aggiunge: se noi vogliamo garantire che la macchina sia veramente utilizzata dobbiamo, allora, porre un termine di uno o due anni.

Se non sbaglio mi pare questo il pensiero dell'onorevole Trombetta.

SERVELLO. Sotto questo profilo l'osservazione può avere un fondamento, però basterebbe una stretta vigilanza da parte del Ministero delle finanze ad impedire che si attuino imbrogli di questo genere. Infatti se nella legge dovessimo prevedere tutte le possibili frodi ci troveremmo davanti ad una infinità di casi molto complessi.

Per quanto riguarda, invece, la questione della durata, e cioè dei 5 anni, mi pare che sia previsto, all'articolo 27 della legge doganale, che l'azione dello Stato nei riguardi dei diritti doganali viene a cessare dopo 5 anni; rimaniamo quindi nell'ambito dei principi vigenti.

Per i motivi che ho esposto esprimo parere favorevole al disegno di legge.

AZZARO. L'articolo 2 prevede un calcolo del valore dei macchinari e dei materiali al momento della loro rimozione: desidererei conoscere quale è l'autorità cui è devoluto il compito di effettuare questo calcolo, il modo in cui esso viene effettuato e se l'imprenditore proprietario del materiale ha la possibilità di contestare l'accertamento di valore.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il calcolo viene effettuato dall'ufficio tecnico erariale con le consuete norme.

DE PONTI. Mi rendo conto della necessità della emanazione del provvedimento in esame che risponde ad una effettiva esigenza; esso, però, suscita perplessità come quelle prospet-

tate dall'onorevole Trombetta. Vorrei anche osservare che, nel caso, non si tratta di effettuare una operazione commerciale o di reimpiego per piccoli complessi ma solo per grandi complessi come ad esempio una cementeria impiantata in una certa zona, per la quale, all'interno stesso del complesso o nella stessa società, o nella impresa a carattere familiare vi sia un ricollocamento che, di consueto, viene effettuato a mezzo di rivendita e, quando questa rivendita si attua, l'impianto viene svalutato oltre la insolescenza.

Vorrei poi fare una raccomandazione, quella di esaminare se non sia il caso di pensare a tipi di incentivazione che non prevedano obiezioni quali quelle qui prospettate; perché non siano sottoposte tutte le operazioni del cittadino ad un numero incredibile di controlli e perché l'amministrazione dello Stato non sia, a sua volta sottoposta a continue necessità di controlli che, per poco che costi un impiegato statale, sono pure costose; perché, infine, non siano poste in concorrenza non sempre leale, le industrie interne e le straniere. Se lo Stato intende incentivare certe attività o certe zone lo può fare attraverso strumenti come il credito agevolato ed altri strumenti di facile controllo.

È, questa, una semplice raccomandazione che, attraverso l'onorevole Sottosegretario, mi permetto di fare al Governo.

LENTI. A me sembra che il presente provvedimento di iniziativa governativa accompagnato da due proposte di legge di iniziativa parlamentare, voglia perseguire il duplice scopo di muoversi verso la soluzione di uno dei fondamentali problemi che oggi si presentano a noi, quello del miglioramento della produttività per poter avviare un processo di rinnovamento di impianti industriali e contemporaneamente creare garanzie sufficienti ad evitare che si approfitti di una legge che consenta nuove fonti di evasione.

Ebbene, a mio parere, il provvedimento in esame è sostanzialmente arretrato sia per l'uno che per l'altro problema che vorrebbe affrontare.

Per esempio, il problema che sembra maggiormente preoccupare, è quello di fissare un termine entro il quale non si possano, senza assolvere gli impegni tributari doganali, trasportare, trasformare, rimuovere i macchinari importati (ed intenderei anche qui, prima di tutto, sottolineare la necessità di un chiarimento da parte dell'onorevole Sottosegretario, che esemplifichi la natura dei materiali specifici, chiarisca il significato della parola « materiali » e precisi soprattutto che cosa si in-

tende per materiali soggetti ad agevolazioni, dizione troppo generica che dà motivo a confusione e di conseguenza ad evasioni e inganni ai danni dello Stato).

A mio parere il problema non è posto bene. Sappiamo che vi sono macchinari ed impianti che, nel tempo di 10 anni sono superati dal progresso tecnologico; ma ci sono infatti macchinari ed impianti che dal progresso tecnologico vengono superati in meno di due anni. Di conseguenza non può adottarsi il parametro tempo: deve essere adottato invece un riferimento ai macchinari che vengono rimossi e sostituiti con altri tecnologicamente più avanzati che, quindi, non vengono riassoggettati al pagamento dell'imposta per quanto differenziata. È evidente che l'azione di un simile criterio implicherebbe la presenza di un organismo tecnico atto a garantire con certezza una valutazione di merito capace di verificare se, cioè, il macchinario importato entro un tempo minore ad esempio, dei due anni, in sostituzione del macchinario precedentemente importato, sia realmente più avanzato dal punto di vista tecnico oppure no. Riconoscimento, questa, da effettuarsi attraverso un ufficio tecnico che ritengo le nostre Dogane abbiano ma che, qualora non avessero, dovrebbe essere creato.

Una disposizione di tal genere risolverebbe completamente il problema e semplificherebbe al massimo le cose rendendo il provvedimento in esame idoneo ed efficiente nei riguardi dello scopo che vuole raggiungere: favorire e spingere il processo di ammodernamento di tutto il nostro apparato produttivo che è il problema di fondo di questo nostro momento economico.

Mi interesserebbe anche conoscere l'ammontare delle esenzioni da imposta avutesi di anno in anno, dal momento in cui la legge precedente è stata votata, e non solo a titolo di conoscenza personale ma anche per valutare quale sia stata l'efficacia della norma e del sistema incentivante in essa contenuto agli effetti del miglioramento degli impianti e della produttività generale del nostro sistema produttivo.

Desidererei infine avere qualche esempio, come del resto ho già chiesto, che mi facesse comprendere con esattezza quali sono i materiali che sono considerati insieme ai macchinari che formano oggetto dell'agevolazione.

BASSI ALDO. Penso che le perplessità sollevate dai colleghi Minio e Trombetta abbiano effettivamente una relativa validità tanto più che si potrebbero superare con un emendamento sostitutivo sui criteri della valuta-

zione. Atteso, cioè, che l'agevolazione tributaria per un impianto si estende per cinque anni, per sgravare l'Ufficio tecnico erariale da questo carico di valutazione si potrebbe automatizzare il meccanismo dicendo ad esempio « con la riduzione di un quinto per ogni anno, o frazione di anno, trascorso dal momento dell'importazione ». D'altra parte mi rendo conto che, per le continue trasformazioni tecnologiche che si verificano oggi nell'industria, questo criterio, se ha il vantaggio di rendere esattamente determinabile le quote dell'imposta da rimborsare, può anche non consentire una effettiva valutazione degli impianti. Infatti bisogna anche considerare che nel limite di tempo minimo proposto dal collega Trombetta, che potrebbe anche essere di un anno, si può verificare il caso che un impianto, già installato, non risulti idoneo, per un motivo qualsiasi, e che si debba rimuovere.

In definitiva, quindi, la formulazione proposta dal ministero, che impone di stabilire di volta in volta il valore dei materiali, mi pare che sia la più idonea tenendo conto specialmente delle perplessità che sono state manifestate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

SCRICCIOLO, Relatore. Volevo dire, come ho affermato prima, che questo disegno di legge nasce dalla necessità di dare una regolamentazione ad una materia su cui organi di giurisdizione, come la Corte di cassazione e il Consiglio di Stato, si sono espressi in maniera difforme. Nella realtà, infatti, esiste un vuoto giuridico che non è assolutamente coperto da precise norme legislative, dal momento che gli atti dell'Amministrazione hanno subito impugnative da parte degli interessati e che, poi, in sede giurisdizionale, hanno trovato discordi opinioni nelle sedi proprie della giurisdizione.

Le perplessità che sono state avanzate, in ordine alla possibilità che ci possano essere degli industriali che si avvalgono di questo provvedimento per scopi fraudolenti, avevano trovato riscontro anche nelle considerazioni del relatore il quale, nell'istruttoria di questo disegno di legge, ha tenuto presente questa ipotesi. Debbo dire, anzi, che l'ipotesi che ha particolarmente attirato la mia attenzione è proprio quella affacciata dall'onorevole Trombetta secondo cui un industriale, sotto il pretesto di creare una fabbrica o procedere ad ammodernamenti in aree agevolate, possa importare degli impianti e, dopo 15 giorni o un

mese, possa esportarli in zone non agevolate. Questa ipotesi, che in teoria esiste e che potrebbe avere pratica attuazione, alla luce dell'esperienza fatta, e risultante dagli accertamenti da me compiuti presso il Ministero delle finanze. D'altro canto l'emissione della bolletta doganale, in base alla quale sono messi a disposizione dei destinatari i macchinari ed i materiali, avviene dopo che l'impianto è installato e, dato che ciò richiede un certo periodo di tempo, non credo che ci possa essere grande convenienza a rimuovere tali macchinari a scopo di frode. Sarei particolarmente disposto a considerare il caso prospettato dall'onorevole Trombetta e da altri per ciò che concerne l'articolo 2, e cioè, che i benefici, in caso di rimozione, per qualsiasi destinazione, dei materiali e dei macchinari dagli usi od impieghi agevolati prima della scadenza dei 5 anni, possano essere presi in considerazione dopo un certo lasso di tempo. A questo riguardo avrei preparato, come secondo comma dell'articolo 2, un emendamento che dice: « I benefici di cui al comma precedenti possono essere concessi a partire dal secondo anno dalla data di emissione della bolletta doganale di importazione ». Ciò, appunto, in considerazione che tale bolletta viene emessa solo dopo che l'impianto è stato installato.

Per quanto riguarda l'accento che è stato fatto alla possibilità che la valutazione della macchina al momento della sua rimozione possa dare origine a serie contestazioni fra gli interessati e gli uffici tecnici erariali, per cui si potrebbe ricorrere ad un criterio di svalutazione automatica di un quinto per ogni anno, il relatore deve esprimere parere contrario perché altrimenti bisognerebbe ricorrere alla legge francese o a quella svizzera che fissano il vincolo in 10 anni. Allora, in questo caso daremmo veramente possibilità di evasioni.

Dopo aver esposto questi concetti, il relatore caldeggia la necessità dell'approvazione di questo disegno di legge con gli emendamenti già preannunciati.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo anzitutto il mio personale compiacimento per le preoccupazioni manifestate dai vari oratori, in questo dibattito, circa le cautele che il fisco deve adottare per non venir meno alla sua giusta pretesa di imposta. Mi piacerebbe, però, che tale impostazione fosse permanente, tenuto conto che il Ministero delle finanze è restio a concedere agevolazioni sebbene sia tante volte a ciò sollecitato da iniziative parlamentari; e le rare volte che si muove in questa direzione si trova a dover

fronteggiare l'opposizione di qualche altro ministero.

Nel caso in esame, se si è deciso di presentare un disegno di legge di questo tipo lo si è fatto dopo un lungo ripensamento. Nella stessa relazione che vi è stata presentata si fa cenno che, sulla questione, venne promosso il parere del Consiglio di Stato dopo la sentenza della Corte di cassazione del 6 febbraio del 1953. Sono quindi passati 12 anni da quella sentenza, il che vuol dire che l'Amministrazione ha continuato a resistere consentendo al privato di tutelare i propri interessi legittimi con la possibilità di ricorrere al magistrato. Ma, onorevole Minio, una cosa è il giudizio del magistrato che riconosce all'individuo un suo interesse legittimo, altra cosa è che la sentenza possa essere fatta valere dall'Amministrazione *erga omnes*. Però, prima di arrivare alla presentazione di questo disegno di legge, l'Amministrazione ha aspettato ben dodici anni e dall'ottobre del 1962 sono passati altri due anni. Il parere del Consiglio di Stato afferma sostanzialmente che l'amministrazione non può consentire alcuna agevolazione se non trascorso un decennio; nel frattempo è però accaduto che si sono compiute delle esperienze. È stato qui ricordato dall'onorevole relatore che queste misure agevolative hanno in un certo senso il loro atto di nascita nella legge 14 dicembre 1947, n. 1958, legge che ha posto a nostra disposizione una maggiore quantità di materia sperimentale; è stata proprio la legge sul Mezzogiorno che vanta un decennio di applicazione a permetterci una più grande esperienza. In base alla esperienza fatta, riconosciamo che i fenomeni dei quali i tre articoli del provvedimento si occupano sono consistenti ed occorre in qualche modo prenderli in considerazione se non si vuole rendere improduttivi questi beni del Mezzogiorno che rimarrebbero, inoltre, improduttivi anche per l'economia nazionale. Per il fatto di essere venduto come rottame ad una fonderia del nord, per il semplice trasporto, quindi, di detto rottame al di fuori della linea agevolata, si richiede il pagamento di tutti i diritti doganali. Il rottame, così, non andrebbe mai in fonderia.

Giunti a questo punto, il discorso che si è qui particolarmente sviluppato, è quello che riguarda la ricerca di un termine minimo di invecchiamento.

L'onorevole relatore si dimostra favorevole ad un periodo di un anno; io ritengo che la soluzione possa trovarsi in una modifica che proprio l'altro ieri, parlando di queste cose, io stesso ho formulato: modificare l'articolo 1

là dove nella conclusione è detto che « i materiali possono essere rimossi dagli usi o impieghi medesimi senza il pagamento dei tributi di cui è stata accordata la esenzione, la riduzione o la sospensione, trascorsi cinque anni dalla data di emissione della bolletta doganale in base alla quale sono stati messi a disposizione del destinatario », sostituendo le parole « dalla data di emissione della bolletta doganale in base alla quale sono stati messi a disposizione del destinatario » con le parole « dalla data di emissione della bolletta doganale da cui risulta la concessione del beneficio fiscale » che è altra cosa, in quanto la « messa a disposizione » significa soltanto l'arrivo del materiale, mentre la dizione sostitutiva da me proposta consente la concessione del beneficio fiscale soltanto quando il macchinario sia impiantato ed in fase di produzione.

I timori espressi dall'onorevole Trombetta, che cioè, sorga una speculazione a tipo commerciale per la quale vi sia un destinatario che riceve una macchina nuova, non la disimballa e la tenga lì per un anno o per un periodo inferiore e poi la riesporti, cade, in quanto si fa riferimento ad un documento nel quale vengono indicati gli estremi della operazione: che la macchina è entrata in attività e che le condizioni per le quali il beneficio è stato concesso sono state riscontrate.

Non si tratta più di una verifica del ricevimento o meno della merce da parte del destinatario ma della verifica dalla quale risulta se l'impianto è stato o no fatto. In questo modo tutta l'area si restringe in quanto riscontri di questo genere non vengono effettuati tempestivamente ma a distanza di qualche mese quando, cioè, l'impianto è già funzionante e, al controllo, manifesta tutta la sua capacità; per essere riconosciuto il beneficio, il macchinario deve essere installato e non v'è quindi dubbio che, se ha lavorato un anno o un anno e mezzo, l'interesse commerciale ai fini di una speculazione venga meno.

Il riferimento alla bolletta da cui risulta la concessione del beneficio fiscale può, a mio parere, assicurare la Commissione, tanto per quanto riguarda l'articolo 1 che per l'articolo 3.

In conseguenza, l'emendamento all'articolo 1 potrebbe essere così formulato: « Possono essere rimossi dagli usi od impieghi medesimi senza il pagamento dei tributi di cui è stata accordata la esenzione, la riduzione o la sospensione, trascorsi 5 anni dalla data di emissione della bolletta doganale da cui risulta la concessione del beneficio fiscale » che,

come ho già detto, è relativa alla constatazione che l'impianto raggiunga le finalità previste.

Vorrei anche pregare l'onorevole relatore di rivedere l'emendamento da lui presentato all'articolo 1 che fa riferimento alla legge 14 dicembre 1947, n. 1598. La stessa relazione che accompagna il disegno di legge, inizia come segue: « Varie disposizioni legislative, tra le quali la legge 14 dicembre 1947, n. 1598, successivamente integrata e prorogata, la legge 24 luglio 1962, n. 1073, articolo 45, le note all'articolo 1 della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 ecc. » e nello eccetera è compresa anche, ad esempio, la legge per il Mezzogiorno e non so quante altre siano sottintese; si fa riferimento ad una legislazione complessa e se facessimo riferimento ad una sola legge non so cosa avverrebbe di leggi analoghe. È questo il motivo per il quale l'Amministrazione ha presentato una dizione abbastanza ampia che si riferisce ovviamente a qualunque legge sia in vigore. In relazione, quindi, alle considerazioni sopra esposte, pregherei di non voler emendare l'articolo 1 nel senso indicato.

In quanto poi alle preoccupazioni espresse dall'onorevole Lenti il quale vorrebbe conoscere quali sono i materiali di cui si tratta nella legge, rispondo che il Ministero ha ripetuto tutte le disposizioni che riguardano l'esenzione. Si tratta ad esempio di tubazioni, impianti che servono al convogliamento del vapore ed altri che di per sé stessi non sono macchinari, quali i pezzi di ricambio.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti presentati dall'onorevole relatore, lo ringrazio, dato che l'articolo 2-bis copre un caso che doveva essere previsto e che non era stato previsto; mi dichiaro quindi, in linea generale, favorevole a detti emendamenti.

Non so cosa altro possa interessare gli onorevoli colleghi. La casistica dei macchinari che possono essere esportati in territorio nazionale o venduti o utilizzati al di fuori della zona di agevolazione, è una casistica molto varia che dipende da stabilimento a stabilimento.

Per quanto riguarda i macchinari, si può verificare il caso che, nel momento della loro introduzione, siano avvenute variazioni nel modo di concepire gli impianti, per cui tali macchinari non si reputano più necessari. Cosa fare allora? O si restituiscono al committente estero o si introducono all'interno per l'utilizzazione in altro settore; è chiaro

che in quest'ultimo caso debba essere scontata l'imposta doganale.

Si può anche verificare il caso che i macchinari siano utilizzabili per un limitato periodo di tempo, come appunto avviene negli stabilimenti petrolchimici dove, nel giro di due anni, molti macchinari debbono essere sostituiti a causa dei continui progressi che si verificano nel processo di creazione di quelle speciali attrezzature. Un esempio di tal genere ci è fornito dallo stabilimento petrolchimico di Ravenna dove buona parte del macchinario dovette essere rinnovato dopo soli due anni.

Possiamo ancora citare il caso in cui uno stabilimento fallisca dopo soli due o tre anni di lavoro. Casi del genere, purtroppo, ne abbiamo avuti un certo numero, con l'intervento del liquidatore fallimentare che mette in vendita le macchine.

Questi ed altri esempi di una lunga casistica debbono essere da noi considerati come dati di fatto che dobbiamo cercare di superare con le richieste garanzie e con le necessarie valutazioni. Perciò io condivido l'opinione del relatore che la questione va risolta non con un sistema rigido, ma elastico, dato che ci troviamo di fronte ad un settore talmente vario che non possiamo applicare lo stesso tasso di svalutazione per tipi di macchine diversi. In genere si considera in 5 anni la durata media di una macchina, ma si sa anche che esistono delle macchine, come torni e frese, che durano molto di più, mentre vi sono macchine che hanno una durata inferiore, come è il caso delle apparecchiature del settore petrolchimico.

Conviene, quindi, rimettersi ad una valutazione caso per caso con la speranza che ciò sia fatto nel modo più oculato anche per tutelare gli interessi del fisco.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Propongo di assumere come testo base per la discussione il disegno di legge n. 1828. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

LENTI. Onorevole Presidente, noi vorremmo proporre la sostituzione dei 3 articoli del disegno di legge con un articolo unico che a nostra avviso raggiungerebbe più direttamente lo scopo e, nello stesso tempo, semplificherebbe la questione dei controlli e delle garanzie.

Questo è l'articolo unico che proponiamo:

« I materiali ed i macchinari, di provenienza estera, importati in esenzione o con

riduzione di diritti doganali, ovvero con la sospensione del dazio, in quanto destinati a particolari usi od impieghi agevolati, e che siano stati messi in produzione, possono essere rimossi dagli usi od impieghi medesimi senza il pagamento dei tributi di cui è stata accordata l'esenzione, la riduzione o la sospensione, purché vengano sostituiti con analoghi macchinari tecnicamente più progrediti ».

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma non è possibile accettare questo articolo unico ! Che cosa succederebbe, infatti, se noi ci trovassimo davanti ad un caso di fallimento ? Lo ha considerato questo caso, onorevole Lenti ?

LENTI. Non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1 :

« I materiali ed i macchinari, di provenienza estera, importati in esenzione o con riduzione di diritti doganali, ovvero con la sospensione del dazio, in quanto destinati a particolari usi od impieghi agevolati, possono essere rimossi dagli usi od impieghi medesimi senza il pagamento dei tributi di cui è stata accordata l'esenzione, la riduzione o la sospensione, trascorsi cinque anni dalla data di emissione della bolletta doganale in base alla quale sono stati messi a disposizione dei destinatari ».

Il Sottosegretario Valsecchi propone di sostituire le parole « in base alla quale sono stati messi a disposizione dei destinatari » con le seguenti « da cui risulta la concessione del beneficio fiscale ».

Pongo in votazione l'emendamento del Sottosegretario Valsecchi.

(È approvato).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

« I materiali ed i macchinari, di provenienza estera, importati in esenzione o con riduzione di diritti doganali, ovvero con la sospensione del dazio, in quanto destinati a particolari usi od impieghi agevolati, possono essere rimossi dagli usi od impieghi medesimi senza il pagamento dei tributi di cui è stata accordata l'esenzione, la riduzione o la sospensione, trascorsi cinque anni dalla data di emissione della bolletta doganale da cui risulta la concessione del beneficio fiscale ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« In caso di rimozione, per qualsiasi destinazione, dei materiali e dei macchinari dagli usi od impieghi agevolati, prima della scadenza del termine di cui all'articolo precedente, è dovuto il pagamento dei diritti doganali, dei quali è stata accordata l'esenzione, la riduzione o la sospensione, calcolati sulla base del valore proprio dei materiali e dei macchinari al momento della loro rimozione e con l'applicazione delle aliquote dei diritti doganali medesimi vigenti in tale momento ».

L'onorevole Trombetta ha presentato il seguente comma aggiuntivo, concordato con il relatore:

« I benefici di cui al comma precedente non possono essere concessi se non a partire dal secondo anno dalla data di emissione della bolletta doganale da cui risulta la concessione del beneficio fiscale ».

Il relatore, onorevole Scricciolo, ha presentato il seguente emendamento, illustrato nello svolgimento della relazione: Aggiungere il seguente comma: « Può essere consentita al fornitore estero, senza il pagamento dei diritti doganali dei quali è stata chiesta la esenzione, la sospensione o la riduzione dei materiali e dei macchinari di cui all'articolo 1 non utilizzati negli usi o impieghi agevolati, oppure rimossi dagli usi od impieghi medesimi prima che sia intervenuto il riconoscimento del beneficio da parte del Ministero delle finanze ».

TROMBETTA. Per quanto concerne il mio emendamento convergo con l'onorevole Scricciolo nel considerare l'ipotesi cui esso si riferisce più che altro teorica se guarda, come ha guardato, al passato perché questo provvedimento comporta due effetti, un effetto di sanatoria ed un effetto innovativo e debbo dire che qui siamo animati da due considerazioni di ordine economico: quella di non far venir meno le facilitazioni alle zone depresse che abbiamo fin qui ammesse e che, se è vero che scadono non potranno però non essere prorogate, e quella di non creare in questo momento una concorrenza artificiosa ad una produzione di macchinari nazionali dato che, con il cambio del dollaro a 625 è difficile tener dietro alla concorrenza. È di queste considerazioni di ordine economico che bisogna tener conto quando si esca dalla franchigia di 5 anni che l'articolo 1 fissa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo all'articolo 2 proposto dall'onorevole Trombetta e di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo dell'onorevole relatore.

(È approvato).

L'articolo 2 risulta così formulato:

In caso di rimozione, per qualsiasi destinazione, dei materiali e dei macchinari dagli usi od impieghi agevolati, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo precedente, è dovuto il pagamento dei diritti doganali dei quali è stata accordata l'esenzione, la sospensione o la riduzione, calcolati sulla base del valore proprio dei materiali e dei macchinari al momento della loro rimozione e con l'applicazione delle aliquote dei diritti doganali medesimi vigenti in tale momento.

I benefici di cui al comma precedente non possono essere concessi se non a partire dal secondo anno dalla data di emissione della bolletta doganale dalla quale risulta la concessione del beneficio fiscale.

Può essere consentita la restituzione al fornitore estero, senza il pagamento dei diritti doganali dei quali è stata chiesta l'esenzione, la sospensione o la riduzione, dei materiali e dei macchinari di cui all'articolo 1 non utilizzati negli usi od impieghi agevolati, oppure rimossi dagli usi od impieghi medesimi prima che sia intervenuto il riconoscimento del beneficio da parte del Ministero delle finanze.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2-bis proposto dallo onorevole relatore e che se approvato diverrà l'articolo 3:

« I materiali ed i macchinari rimossi, entro il termine fissato dall'articolo 1, dagli usi od impieghi agevolati perché riconosciuti fuori uso, possono essere ridotti in rottami, sotto vigilanza finanziaria, ed assoggettati, agli effetti del primo comma del precedente articolo 2, al trattamento proprio dei corrispondenti rottami provenienti dall'estero ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 che a seguito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo propo-

posto dal relatore diverrà, se approvato, l'articolo 4 della legge:

« Può essere consentito, entro il termine stabilito dall'articolo 1, il trasferimento di materiali e macchinari di cui all'articolo stesso ad altri impieghi od usi agevolati, verso pagamenti dei diritti doganali, determinati sulla base dei criteri stabiliti dal precedente articolo 2, limitatamente alla somma eccedente, per ciascun tributo, l'ammontare dei diritti medesimi dei quali nel nuovo impiego od uso è prevista l'esenzione, la riduzione o la sospensione.

Agli effetti del comma precedente, il termine di cinque anni di cui all'articolo 1 decorre dalla data di emissione del documento doganale con il quale i materiali ed i macchinari sono stati messi a disposizione del destinatario ».

In relazione all'emendamento governativo introdotto all'articolo 1, l'articolo 3 dovrà essere emendato come segue: al secondo comma sostituire le parole « del documento doganale con il quale i materiali e i macchinari sono stati messi a disposizione del destinatario » con le parole « della bolletta doganale da cui risulta la concessione del beneficio fiscale per il primo uso od impiego agevolato ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

L'articolo 4 resta così formulato.

« Può essere consentito, entro il termine stabilito dall'articolo 1, il trasferimento dei materiali e dei macchinari indicati nell'articolo stesso ad altri impieghi od usi agevolati. Per tale trasferimento deve essere corrisposta la eventuale differenza dei diritti doganali determinati, per ciascun tributo, sulla base dei criteri di cui al primo comma del precedente articolo 2 e l'ammontare dei diritti medesimi dei quali nel nuovo impiego od uso è prevista l'esenzione, la sospensione o la riduzione.

Anche nei casi contemplati dal comma precedente il termine di cinque anni fissato dall'articolo 1 decorre dalla data di emissione della bolletta doganale dalla quale risulta la concessione del beneficio fiscale per il primo uso od impiego agevolato ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta. Chiedo di es-

sere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto che con l'approvazione del disegno di legge n. 1828 adottato come testo base saranno considerate assorbite le proposte di legge n. 1015 dei deputati Brandi e Cassiani e n. 1553 dei deputati Cruciani e Franchi, che verranno pertanto cancellate dall'ordine del giorno.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri: Modifiche ai termini previsti dall'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 245, per le rettifiche delle dichiarazioni relative alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (1719); Accreman ed altri: Modificazione del termine attribuito ai comuni dall'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per la rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti (1004); Senatori Veronesi ed altri: Modifica dei termini previsto dall'articolo 27 della legge 5 marzo 1963, n. 246, istitutiva dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (1718).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli, Solari, Baldini, Tiberi, Cagnasso, Donati, Zaccari e Moneti: « Modifiche ai termini previsti dall'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per le ratifiche delle dichiarazioni relative alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili » e d'iniziativa dei deputati Accreman, Tagliaferri, Boldrini, Borsari, Ferri Giancarlo, Gelmini, Gessi Nives, Lenti, Gorneri, Loperfido, Lusoli, Ognibene, Pagliarani, Vespignani, Venturoli, Zanti Tondi Carmen, Zoboli: Modificazioni del termine attribuito ai comuni dall'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246 per la rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti »; d'iniziativa dei senatori Veronesi, Bergamasco, D'Andrea Andrea, Nicoletti: « Modifica del termine previsto dall'articolo 27 della legge 5 marzo 1963, n. 246, istitutiva dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ».

Se non vi sono obiezioni la discussione generale di questi tre provvedimenti avverrà congiuntamente.

(Così rimane stabilito).

Il relatore, onorevole Fortuna, ha facoltà di svolgere la relazione.

FORTUNA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il relatore propone alla Commissione l'esame prioritario del testo approvato dal Senato (proposta di legge n. 1719) e ciò per ragioni, facilmente intuibili, di sollecitudine, ma con una brevissima premessa che si rende necessaria per l'esame anche di ogni altra proposta di legge: vorrebbe, il relatore, esporre alla Commissione la preoccupazione che si continui, per l'avvenire, ad emanare leggi come la n. 246 del 5 marzo 1963, composta da articoli lunghissimi, non divisa in capitoli specifici, con conseguente mancanza della certezza del diritto, causa di innumerevoli questioni interpretative. Occorre ricollegarsi alla tradizione di cui alla vecchia massima giuridica, già codificata, che, quando un articolo è composto di più di tre commi è da ritenersi incomprensibile e che così è stato fatto perché il legislatore non aveva chiara la materia. Peggio poi, quando i commi sono composti da una diecina di righe ciascuno, poiché essi creano perplessità notevoli, necessità di modificazioni, di sostituzioni, di interpretazioni.

Questo anche per spiegare le ragioni per le quali si introdurrà la proposta di legge n. 1718 ed un emendamento che vi sarà proposto.

Ma ritorniamo alla legge n. 1719. Praticamente che cosa si propone? Una modifica ai termini previsti dall'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per le rettifiche delle dichiarazioni relative alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili.

L'onorevole Accreman nella relazione alla proposta di legge n. 1004 spiega che si tratta del potere attribuito ai comuni di intervenire per rettificare quelle dichiarazioni sugli incrementi di valore che il privato è tenuto a fare, e che evidentemente fa, tenendo presente, in primo luogo, il proprio interesse.

Può accadere dunque, come accade, che la dichiarazione del privato non corrisponda alla realtà; di qui la necessità per il comune di rettificarla.

L'articolo 17 della legge citata del 1963 fa obbligo ai comuni di notificare le rettifiche apportate alle dichiarazioni nel termine di un anno dalla presentazione delle dichiarazioni stesse. Ora accade che il numero delle

dichiarazioni sia elevatissimo e che i comuni debbano far fronte a quel lavoro con mezzi spesso precari in relazione alla loro finanza.

Tutti vedono, quindi, l'utilità di portare da uno a due anni il termine per notificare le rettifiche per dare ai comuni la possibilità di poter veramente effettuare tali rettifiche.

Quindi la dizione della proposta di legge Spigaroli, identica per altro a quella della proposta Accreman è chiara e pertinente dato che si esprime in questi termini: « Il primo comma dell'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, è sostituito dal seguente: Le dichiarazioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 6, 7 e 12 sono soggette a rettifica da parte del Comune con una o più deliberazioni da adottarsi dalla giunta municipale e da notificarsi entro due anni dalla presentazione delle dichiarazioni ».

Per questa proposta di legge il relatore dà parere favorevole, facendo osservare che l'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, così come appare nella *Gazzetta Ufficiale*, contiene un preoccupante errore di impostazione dove dice: ...con una o più deliberazioni da adottarsi dalla giunta municipale o da notificarsi entro due anni dalla presentazione delle dichiarazioni. Bisogna infatti stabilire che al posto di quella seconda o debba esserci una e.

Passiamo ora alla proposta di legge n. 1718 d'iniziativa dei senatori Veronesi, Bergamasco, D'Andrea Andrea e Nicoletti, approvata dalla V Commissione del Senato nella seduta del 7 ottobre 1964.

Questa proposta di legge prevede la modifica del termine previsto dall'articolo 27 della legge 5 marzo 1963, n. 246, istitutiva dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili.

La proposta di legge comprende tre articoli di cui il più importante è l'articolo 2, dato che l'articolo 1 è una specie di premessa logica, ma inutile, rispetto a quanto viene disposto dalla legge stessa.

L'articolo 1 propone l'aumento a 120 giorni del termine della data dell'avviso del sindaco di cui al secondo comma dell'articolo 43. Nella relazione presentata per la discussione al Senato si riconosce che quel termine, previsto precedentemente in 60 giorni, era effettivamente ristretto specie se si fa riferimento ad altri termini. Ma non è questo fatto che la Commissione deve tener presente; bisogna, invece, fermare l'attenzione sul fatto se sia giusto effettuare, con l'articolo 2, una specie di condono fiscale.

L'articolo 2 dice infatti: « Le sanzioni previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 246, non

si applicano qualora le dichiarazioni di cui all'articolo 27 della legge stessa siano state presentate oltre i 60 giorni dalla data dell'avviso del sindaco di cui all'articolo 43 della legge medesima, ma entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

La questione proposta dalla legge sta tutta qui: è utile che la Commissione stabilisca questo condono fiscale?

Le obiezioni sono evidenti nello stesso principio di condono fiscale; infatti è preoccupante aprire una breccia al principio per cui chi non ha aderito all'impostazione di una norma, che vale per tutti, debba sperare che la sua mancanza nel rispetto di una tale norma venga perdonata, in ogni caso, con un condono. Questo principio deve essere tenuto presente da tutti noi. Bisogna, inoltre, tener conto che moltissimi hanno presentato queste dichiarazioni e, siccome siamo in presenza di una situazione che comporta difficoltà di interpretazione della norma, certamente ci sarà qualcuno che, come si suol dire, cercherà di *marciarci*, mentre vi saranno tanti altri in buona fede che non saranno in grado di districarsi. Pertanto esiste una estrema difficoltà di interpretazione tempestiva considerata anche la brevità del termine e a questo ragionamento non si può negare una certa validità.

Prima di dare un parere favorevole a questa norma, ne abbiamo discusso fra colleghi ed abbiamo ritenuto che l'obiezione avanzata, che è pur grave, e non può essere dimenticata, possa senz'altro essere superata con una valutazione politica e non meramente giuridica o formalistica; precisamente che occorra oggi che i comuni in condizioni finanziarie gravi fruiscono di tutte le agevolazioni possibili per incrementare le loro entrate e ciò anche se non è questo lo scopo che la norma si prefigge. Se essa è il mezzo per ottenere, con una sanatoria, un maggior volume di entrate rapide che pure si accompagni però ad una estrema severità, la sua valutazione può essere positiva. Mi rifiuterei però di approvarla se dovesse essere considerata una prassi costante.

Il parere favorevole del relatore, è pertanto legato a questa interpretazione.

Vi è poi una proposta, condensata in un emendamento alla proposta di legge n. 1718, che tende a sollecitare la discussione su una problematica riguardante un altro tema. Si ricollega all'articolo 15 della legge 5 marzo 1963 che tratta delle esenzioni a vari titoli dall'applicazione della imposta, per i casi in cui vi siano vincoli sulle aree. Vi sono aree comprese in zone industriali, aree di piani approvati e destinate alla edilizia popolare;

una varia serie di ipotesi per le quali viene contemplata l'esenzione.

Vi sono state, al riguardo, talune obiezioni ed interpretazioni contrastanti date dai comuni al detto articolo 15 e si è così creato un contenzioso; una difficoltà di valutazione generale, nel paese, della norma; vi sono state sollecitazioni che ho condensato in una relazione da me preparata nella presente circostanza e che, qualora la si volesse esaminare con qualche attenzione, potrebbe essere poi stampata e distribuita agli onorevoli colleghi perché ne potessero fare oggetto di discussione.

Nel primo comma dell'articolo 15 della legge 5 marzo 1963, n. 246, laddove è detto: « sono esenti dall'applicazione dell'imposta ai sensi del primo comma dell'articolo 3 » si sostituiscono le parole « ai sensi dell'articolo 3 » con le parole « ad ogni effetto ». La sostituzione disposta del primo comma dell'articolo, ha lo scopo di precisare l'esatto ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 15 dato che la non felice formulazione del primo capoverso dello stesso, potrebbe indurre a ritenere che esso si riferisca soltanto all'imposta dovuta per il decorso del decennio dalla precedente applicazione del tributo. Infatti, il primo comma dell'articolo 3 al quale l'articolo 15 fa riferimento, disciplina appunto l'applicazione dell'imposta per effetto del decorso del decennio dalla precedente applicazione, indipendentemente dalla alienazione e dalla edificazione dell'area. Pertanto la *ratio legis* ed il confronto fra le singole disposizioni in cui si suddivide l'articolo 15 ed il successivo articolo 16: « Qualora sulle aree esenti vengano effettuate costruzioni in contrasto con i motivi per i quali sia stato riconosciuto il diritto alla esenzione oppure, nel caso della lettera b) del precedente articolo 15 (« le aree comprese in zone industriali, se in forza della legge vi sia ammessa la costruzione solo per le finalità della zona e con speciale licenza e sia ammessa la possibilità di espropriazione al prezzo che i terreni avevano all'atto della istituzione della zona stessa o a prezzo commisurato alla capitalizzazione del loro reddito dominicale »), inducono a concludere, senza possibilità di dubbio, che il legislatore abbia inteso riferire le esenzioni all'articolo 15, oltre che alla imposta dovuta per il decorso del decennio, anche a quella applicabile in occasione della alienazione o della edificazione e che, in ogni caso, quest'ultima debba essere la soluzione da adottarsi.

E infatti, che le esenzioni previste dall'articolo 15 debbano riferirsi anche all'imposta applicabile in occasione della alienazione o della edificazione dell'area (sempre che la destinazione di questa ultima non muti) risulta anzitutto dallo scopo della disposizione, che è, evidentemente, quello di impedire che le aree contemplate, nelle varie disposizioni in cui si suddivide l'articolo, siano colpite dal tributo fino a quando hanno la destinazione che si vuole agevolare.

Ora, è ovvio che una esenzione limitata alla sola imposta dovuta per il decorso del decennio, è non estesa alla ipotesi della vendita o della costruzione, non realizzerebbe tale finalità. Ciò si può vedere con l'esame comparato dell'articolo 16 della stessa legge che commina la decadenza del diritto alla esenzione « qualora sulle aree esenti vengano effettuate costruzioni in contrasto con i motivi per i quali sia stato riconosciuto il diritto alla esenzione oppure, nel caso della lettera b) del precedente articolo 15, siano effettuate vendite senza esproprio » ciò che indica evidentemente che l'esenzione non si perde né per l'esecuzione di costruzioni in armonia con i motivi per i quali è stato riconosciuto il diritto alla esenzione, né per le vendite compiute con l'osservanza delle norme previste dall'articolo 15 (quindi vi è evidentemente una interpretazione autentica e potrebbe anche non esservi stato, a mio giudizio, un contenzioso).

Non si comprenderebbe altrimenti per quale ragione l'articolo 16 commini la decadenza dalla esenzione per la sola ipotesi di cui alla lettera b) dell'articolo 15, per una ipotesi cioè nella quale l'impossibilità di vendita in forma diversa dall'esproprio a prezzo predeterminato costituisce una condizione a cui è subordinata l'esenzione.

Infine, se le disposizioni dell'articolo 15 non trovassero applicazione anche nei confronti dell'imposta dovuta in occasione della edificazione, non si giustificerebbe, ad esempio, la norma della lettera d) di tale articolo (« Le aree comunque destinate a servizio o ad ampliamento di stabilimenti industriali, artigianali, o di aziende commerciali, di istituti di cura, assistenza, beneficenza, di scuole o collegi o di altri istituti di istruzione e di educazione, di enti e case religiose e di edifici di culto, purché si tratti di aree appartenenti alle persone fisiche o giuridiche titolari di tali stabilimenti od istituti ed edifici ») che subordina l'esenzione alla stipulazione di un atto « dal quale derivi l'impegno di non costruire se non per gli usi sopra stabiliti ». Quindi

questa definizione specifica, stabilisce il senso e la portata della norma ed in questo senso il primo comma dell'emendamento avrebbe un chiaro significato.

Nell'emendamento, poi, si propone di inserire queste parole: « nelle aree indicate alla lettera *d*) (lettera della quale ho già dato lettura), alla lettera *e*) (cioè le aree adibite a campi di corse o a impianti sportivi); alla lettera *f*) (cioè le aree sistemate a parchi o giardini come pertinenza di ville o case di abitazione annesse alle stesse ed appartenenti allo stesso proprietario) sono esenti dall'applicazione dell'imposta in via straordinaria a norma dell'articolo citato a condizione che la destinazione speciale sia mantenuta per tutto il periodo compreso tra la data di riferimento iniziale stabilito dal comune a norma dell'articolo 25 o la successiva data in cui l'area è entrata nel patrimonio dell'attuale titolare e la data della deliberazione istitutiva dell'imposta ».

La spiegazione di questa chiarificazione è che l'integrazione disposta dal secondo comma dell'emendamento, ha lo scopo di porre termine alla situazione di incertezza e di vivo disagio per i contribuenti, creatasi a seguito della difforme interpretazione esistente fra i comuni circa le conseguenze del vincolo costituito a norma dell'articolo 15, lettera *d*), sulle aree destinate al servizio ed all'ampliamento di stabilimenti industriali.

Più precisamente alcuni comuni, anche tra i più importanti, affermano che la preesistenza del vincolo al verificarsi del presupposto di fatto dell'imposta è condizione essenziale per il riconoscimento dell'esenzione in tutti i casi di applicazione dell'imposta stessa, e perciò anche in quello di applicazione in via straordinaria, di cui al terzo comma dell'articolo 25 della legge. Di conseguenza essendo, ovviamente, del tutto fuori della realtà l'ipotesi di un vincolo costituito in data precedente alla deliberazione comunale istitutiva dell'imposta, di fatto tutte le aree destinate all'ampliamento degli stabilimenti industriali verrebbero ad essere assoggettate all'imposta straordinaria. Ora, se si considera che l'estensione di tali aree supera di molto le aree dove sono costruiti gli stabilimenti, ne risulta che l'imposta raggiunge quasi sempre notevolissimi importi anche e soprattutto per l'oscillazione del valore di tali aree. Faccio qui il caso della fabbrica dei fratelli Bertoli di Udine, che occupa circa 600 operai, e che ha preso una vasta zona di terreno per eventuali e futuri sviluppi anche in previsione del piano di industrializzazione della città.

Questo esempio mi fa anche considerare che, nell'attuale congiuntura, la maggior parte delle imprese andrebbe incontro a serie difficoltà. All'inizio avevo avvertito che volevo presentare un emendamento non al fine di prendere in contropiede la Commissione; considerati, però, gli elementi aggiuntivi risultati dalla discussione penso che sia opportuno dedicare all'argomento maggiore attenzione per cui, se la Commissione è d'accordo, si potrebbe rinviare il proseguimento della discussione anche per sgombrare il terreno di alcune perplessità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TROMBETTA. L'esauriente relazione del collega Fortuna ci mette in condizione di essere molto brevi sul provvedimento n. 1718. Una delle ragioni che ci deve spingere a dare la nostra approvazione è stata illustrata dallo stesso relatore. Si tratta, cioè, di mettere in condizione le Amministrazioni comunali di poter attivare le loro entrate effettuando questa opera di perequazione tributaria nei riguardi della rivalutazione delle aree.

Circa la perplessità scaturita dalle considerazioni svolte dal relatore, e che si incentra sulla opportunità della sanatoria disposta dall'articolo 2 della legge, vorrei dire al collega Fortuna che tale sanatoria mi pare necessaria, direi automatica, perché coll'articolo 1 si crea un diritto subiettivo nuovo nel cittadino, diritto subiettivo che comporta, automaticamente, la sanatoria. E per queste ragioni io esprimo parere favorevole al provvedimento.

Per quanto riguarda, invece, la disamina degli articoli 15 e 16 se ho ben capito il relatore ci inviterebbe a cogliere l'occasione della discussione della proposta di legge n. 1718 per inserire, nella proposta suddetta, gli emendamenti: debbo dichiarare che non ho nulla in contrario affinché questi emendamenti vengano esaminati in questa sede purché ciò non pregiudichi l'approvazione della proposta di legge.

Per quanto concerne, invece, la proposta di legge n. 1719 devo osservare che l'unica cosa che mi preoccupa effettivamente è il termine di due anni perché penso che esso costituisca un incentivo per i comuni a rallentare le procedure mentre, invece, sarebbe necessario chiuderle rapidamente per mettere in una situazione di certezza i proprietari che, diversamente, rimarrebbero sempre legati alla valutazione finale dei comuni.

Concludendo esprimerei il parere di approvare subito la proposta n. 1718, che riguarda l'articolo 27 della legge n. 246 del 1963, mentre per la proposta n. 1719, che riguarda l'arti-

colo 17, esprimo alcune riserve sull'opportunità di concedere un termine di due anni.

MINIO. Ritengo che convenga chiarire cosa si vuol fare e debbo, quindi, esprimere un parere in dissenso con quello dell'onorevole Trombetta. Dovremmo senz'altro approvare la proposta di legge n. 1719 nel testo a noi trasmesso dal Senato e che assorbe anche una proposta di legge analoga, la n. 1004 che è già da molto tempo dinanzi alla nostra Commissione. Ma vi sono anche altri motivi che consigliano di adottare questa procedura; non si deve dimenticare che s'intende reintrodurre una eccezione al testo unico per la finanza locale, estendendo ad un anno, il periodo di tempo utile per procedere agli accertamenti in considerazione della particolare difficoltà della materia; ma si tratta di una eccezione solo apparente perché, di fatto, i comuni hanno la facoltà di rinviare al 30 giugno dell'anno successivo tutti gli accertamenti e quindi dispongono già, presso a poco, di un anno; possono rinviarli dal 30 ottobre al 30 giugno, hanno quindi una facoltà di disporre di otto mesi.

TROMBETTA. A maggior ragione.

MINIO. Con la legge riguardante le imposte sulle aree fabbricabili si è arrivati ad un anno; ora si chiede di andare a due anni, ma si tratta di una nuova imposta, di una nuova legge che presenta particolari difficoltà di accertamento e, da questo punto di vista, i comuni sono stati sempre in gravi difficoltà in rapporto allo Stato che dispone di circa 4 anni di tempo per compiere gli accertamenti necessari mentre i comuni possono rinviare solo fino al 30 giugno per l'accertamento di questa particolare imposta che richiede analisi, indagini ed accertamenti molto complicati non comportando essa solo un accertamento di valore ma vari accertamenti in quanto essa viene pagata sulla differenza fra un valore iniziale ed il valore al momento dell'accertamento, cosa questa estremamente difficile e complicata. Queste difficoltà sono state prospettate da tutti i comuni e a mio parere il testo approvato dal Senato va incontro a questa esigenza.

PRESIDENTE. Proporrei di rinviare la discussione della proposta di legge n. 1718 così da poter stampare e distribuire il commento agli emendamenti svolto dall'onorevole Fortuna agli onorevoli colleghi che potrebbero, in tal modo avere, nella prossima riunione, una idea esatta degli emendamenti proposti e della loro portata.

MINIO. Concordo sul rinvio dell'esame della proposta di legge n. 1718 anche perché,

dalla lettura della relazione svolta dall'onorevole Fortuna, non sempre abbiamo potuto afferrare con esattezza la portata delle proposte che vengono avanzate. Sarebbe a questo punto, opportuno che tenessimo presente che già dall'ottobre dello scorso anno è stata presentata una proposta di legge di nostra iniziativa che riguarda una questione di notevole importanza.

Come è noto, la legge ha voluto distinguere i comuni in due gruppi: comuni che possono applicare l'imposta dalla data della deliberazione ed altri che possono applicare l'imposta dalla data di riferimento del valore iniziale. Con questa proposta di legge, si vorrebbero porre tutti i comuni nelle stesse condizioni, dare cioè a tutti i comuni la possibilità di prendere come data di partenza, la data di imposta; ciò anche in armonia col principio di uguaglianza di tutti i contribuenti dato che non si vede per quale motivo in un comune si debba pagare l'imposta su atti avvenuti dieci anni prima ed in altri ciò non avvenga.

Vorremmo chiedere all'onorevole relatore di esaminare questa nostra proposta di legge così da poterne poi effettuare l'abbinamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione della proposta di legge n. 1718, che sarà posta all'ordine del giorno di una prossima seduta insieme alle altre proposte di legge concernenti modifiche alla legge 5 marzo 1946, n. 246.

Rimangono quindi abbinata nella discussione le due proposte di legge senatore Spigaroli n. 1719 e Accreman n. 1004. Propongo di assumere come testo base per la discussione degli articoli, la proposta di legge Spigaroli n. 1719. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo unico della proposta di legge n. 1719 d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, è sostituito dal seguente:

« Le dichiarazioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 6, 7 e 12 sono soggette a rettifica da parte del Comune con una o più deliberazioni da adottarsi dalla Giunta municipale e da notificarsi entro due anni dalla presentazione della dichiarazione ».

Non essendovi emendamenti, l'articolo unico della proposta di legge sarà votato diretta-

mente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Avverto che con la sua approvazione è considerata assorbita la proposta di legge n. 1004 dei deputati Accreman ed altri che verrà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati delle votazioni:

Disegno di legge: « Rimozione di materiali e macchinari esteri, impiegati in particolari usi agevolati » (1828).

Presenti	35
Votanti	25
Astenuti	10
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Trattamento economico di missione del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, in servizio a Trieste » (1869).

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge: « Modifiche del termine previsto dall'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per le rettifiche delle dichiarazioni relative alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili » (1719).

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	32
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Baslini Antonio, Bassi Aldo, Bertoldi, Bima, Bonaiti, Carocci, Castellucci, De Ponti, Fortuna, Grezzi Luigi, Laforgia, La Penna, Lenti, Longoni, Loreti, Malfatti Francesco, Marzotto, Matarrese, Minio, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Pella, Raffaelli, Russo Vincenzo, Salvi, Scricciolo, Soliano, Tambroni, Terranova Raffaele, Trombetta, Turnaturi, Vicentini e Zugno.

Si sono astenuti (sul disegno di legge n. 1828):

Carrocci, Grezzi Luigi, Lenti, Malfatti Francesco, Matarrese, Minio, Nicoletto, Raffaelli, Soliano e Terranova Raffaele.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO
